

**LISTA PER LA ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
DI
FARBANCA S.p.A.**

I/II sottoscritto/i azionista/i di Farbanca S.p.A.

(nel caso l'elenco degli azionisti fosse più lungo dello spazio riservato, allegare l'elenco dei sottoscrittori completo dei dati richiesti e firmato con autentica come prescritto dall'art. 12 dello Statuto vigente.)

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Codice fiscale	Numero di azioni possedute	Percentuale di partecipazione
Totale			

concorre/concorrono alla presentazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, per la elezione del Collegio Sindacale di FARBANCA S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 16 marzo 2016 alle ore 6,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 17 marzo 2016 alle ore 14,00 in seconda convocazione, della seguente lista di candidati alla carica di Sindaci Effettivi e Supplenti nelle persone e nell'ordine seguente:

CARICA	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
Sindaco effettivo			
Sindaco effettivo			
Sindaco effettivo			
Sindaco supplente			
Sindaco supplente			

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12 dello Statuto Sociale – richiamato dall'art. 25 dello Statuto medesimo - allega/allegano:

Per ciascun azionista sottoscrittore della presente lista

- copia della certificazione rilasciata dall' intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari relativi alla partecipazione in Farbanca dichiarata.

Per ciascun candidato

- informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- dichiarazione del candidato circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza (allegare modello scaricabile dal sito www.farbanca.it debitamente compilato e sottoscritto dal candidato);

data _____

Firma dell'azionista presentatore/degli azionisti presentatori

Cognome e Nome/ Denominazione Sociale	In qualità di (<i>Titolare / Legale Rappresentante</i>)	firma

N.B.

Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (Art.12 comma 12 e Art. 25 dello Statuto).

Art. 25

1. L'Assemblea ordinaria elegge tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. L'Assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina l'assegno annuale spettante a ciascun Sindaco Effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio, adeguandolo tuttavia in relazione alle tariffe stabilite dalla legge; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, secondo la misura determinata dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni del loro incarico, o nella misura determinata in modo forfettario dall'Assemblea.
2. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, ognuna recante un numero di candidati pari a quello dei Sindaci Effettivi e Supplenti da eleggere, elencati in ordine progressivo.
3. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ciascun azionista può votare una sola lista.
4. Per la presentazione delle liste si applica l'art. 12, del presente statuto.
5. Nel caso in cui non siano presentate e/o ammesse liste, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea candidature in numero pari a quello dei Sindaci Effettivi e Supplenti da eleggere, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione richiesta ai sensi del comma che precede.
6. I Sindaci effettivi e supplenti sono attribuiti, in quest'ordine e in proporzione al numero dei voti conseguiti da ciascuna lista, alle liste che abbiano conseguito ciascuna un numero di voti pari almeno al 35% del capitale sociale, fermo restando che alla lista presentata dalla Capogruppo sono attribuiti in ogni caso almeno il Presidente del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente, salvo il disposto del successivo comma ottavo.
7. Se una sola lista, diversa da quella della Capogruppo, raggiunge almeno la percentuale di voti di cui al comma precedente, tutti e due i Sindaci Effettivi ed il Sindaco Supplente sono attribuiti a tale lista.
8. Qualora nessuna lista raggiunga un numero di voti pari almeno alla percentuale di cui al precedente comma sesto, i Sindaci effettivi e supplenti vengono nominati, nel predetto ordine, proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista, ferma restando l'attribuzione minima del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente a quella presentata dalla Capogruppo, a norma del precedente comma sesto.
9. Nella eventualità prevista dal precedente comma ottavo, le liste – diverse da quella presentata dalla Capogruppo - che non abbiano raggiunto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale sono escluse dalla ripartizione proporzionale dei Sindaci.
10. In ogni caso in cui si debba procedere ad assegnazione proporzionale, in ipotesi di frazionamento dell'unità, il Sindaco da nominare viene attribuito alla lista con il decimale più elevato.
11. I Sindaci spettanti a ciascuna lista ai sensi dei commi precedenti sono nominati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nella lista.
12. I Sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità richiesti dalla legge.
13. Oltre a quanto previsto dalla legge, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di categoria.
14. I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza, nonché presso società nelle quali la Società detenga anche indirettamente una partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario.
15. I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente.
16. Per la costituzione ed il funzionamento del Collegio, la nomina, le attribuzioni e i doveri dei Sindaci valgono le disposizioni di legge.
17. Il Collegio Sindacale vigila:
 - a. sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
 - b. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- c. sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
 - d. sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
 - e. sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.
18. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di Revisione legale incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
 19. A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di Revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
 20. Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.
 21. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
 22. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può, altresì, scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
 23. Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
 24. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
 25. Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
 26. I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.
 27. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.
 28. Qualora, nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi causa, il Presidente del Collegio Sindacale, ad esso subentra, con le funzioni di Presidente, il Sindaco Supplente eletto nella lista presentata dalla Capogruppo.
 29. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, uno degli altri Sindaci Effettivi, ad esso subentra, con le medesime funzioni, il Sindaco Supplente eletto nella lista nell'ambito della quale venne eletto il Sindaco cessato o decaduto.
 30. Qualora venga a mancare uno dei Sindaci Supplenti, ovvero nel caso in cui un Sindaco Supplente abbia sostituito ai sensi dei commi precedenti un Sindaco Effettivo cessato o decaduto, al Sindaco Supplente subentra il primo dei non eletti della medesima lista.
 31. In tutti i casi in cui si proceda, a norma dei commi precedenti, alla sostituzione di uno o più dei Sindaci Effettivi o Supplenti, i nuovi Sindaci resteranno in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri del Collegio.
 32. Ove la nomina del Collegio Sindacale non sia avvenuta con voto di lista, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più o tutti i Sindaci, si provvede a norma dell'art. 2401 del codice civile. In caso di voto di lista, ove non sia possibile completare il collegio ai sensi dei commi precedenti, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

*** (richiamato dal comma 4 dell'art.25)**

Art. 12

omissis

11. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ciascun azionista può votare una sola lista.
12. Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate:
 - a. da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

- b.** dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;
 - c.** dall'indicazione dell'identità degli azionisti presentatori e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.
 - 13. La mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista comporta solamente l'esclusione di detti candidati e non determina l'inammissibilità della lista cui essi appartengono.
- omissis